

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1985

Riforma della disciplina delle attività culturali e formative all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Le Regioni hanno concordato (Venezia 1982) di non volersi limitare al ruolo di enti erogatori di assistenza, ma di voler partecipare all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche per l'emigrazione: parte vitale di questa politica sono gli interventi culturali e formativi rivolti a emigranti.

Le Regioni sono eminentemente interessate, inoltre, all'immagine culturale che l'Italia proietta all'estero, in quanto esse rappresentano uno degli elementi più vivi e più nuovi della società italiana, capaci di ricollegarsi vitalmente alle dinamiche trasformative del Paese.

Le Regioni vogliono partecipare, pertanto, alla definizione di una politica culturale verso l'estero, non solo per garantire le comunità emigrate nei loro diritti di continuità culturale e di collegamento socio-economico con le realtà regionali di origine, ma anche per realizzare un arricchimento pluralistico

della cultura italiana nella continua dialettica di confronto e di integrazione tra culture regionali e culture straniere.

La riforma della legge n. 153 del 1971, che non va più dilazionata, è valutata dalle Regioni come un'occasione per confrontarsi sulle ipotesi relative alla politica culturale e formativa da realizzare tra le nostre comunità emigrate e verso i Paesi con cui si hanno scambi e accordi culturali.

I PRINCIPI

Il riordino di questa materia dovrebbe attuarsi secondo i seguenti principi:

a) superamento di ogni discriminazione istituzionale o amministrativa che si origina nella incapacità dello Stato a fronteggiare in termini corretti i processi formativi e le esigenze culturali delle generazioni emigrate; vanno estese loro le leggi e i relativi

diritti che regolano tali materie sul territorio nazionale, con le necessarie correzioni e gli opportuni adattamenti.

Per eliminare queste discriminazioni bisogna spezzare il continuismo statalistico e la logica puramente fallimentare dell'assistenzialismo, che hanno guidato la politica culturale verso l'estero e l'emigrazione, assorbendo in minima parte i valori della trasformazione democratica che il Paese ha realizzato dalla Resistenza ad oggi. Questo continuismo emerge anche dall'aver legato la legge n. 153 alla legge 12 febbraio 1940, n. 740, creando così una grave contraddizione tra i « principi dell'integrazione culturale » presenti nella legge n. 153 e lo spirito « nazionalista » che permea la legge n. 740;

b) scelta, come vettori di indirizzo in ogni forma di intervento, dei principi dell'integrazione garantita, nella realtà scolastico-formativa di ciascun Paese ospite, e dell'interculturalismo, principio questo che supera il confronto immobilista tra più culture (quella d'origine e quella di accoglimento) e vuole evidenziare la dinamica reale, storicamente determinata, che le culture subiscono attraverso le esperienze di vita di milioni di persone, che queste culture vivono « in presenza ».

Lo studio della lingua e della cultura di origine dovrebbe essere inserito nei curricula scolastici dei Paesi ospiti secondo modi e contenuti che realizzino detti principi.

Tale scelta comporta il superamento dell'assistenzialismo scolastico-formativo impostato in forma parallela alle attività scolastiche ordinarie dei Paesi ospiti, parallelismo che ha favorito finora le iniziative privatistiche e clientelari, nonché la frammentarietà degli interventi e la bassa qualità culturale degli stessi, con grave discredito dell'immagine culturale, e non solo culturale, dell'Italia nei Paesi ospiti della nostra emigrazione e con grave danno per le nostre comunità emigrate.

Tale scelta comporta anche la riaffermazione del principio costituzionale della libertà della cultura e della ricerca e pertanto il superamento dei vincoli gerarchico-ammini-

strativi, che impediscono la libera espressione culturale degli addetti (legge n. 740 del 1940, decreti del Presidente della Repubblica nn. 215 e 18 del 1967, e soprattutto del dispositivo della insindacabilità della revoca degli incarichi da parte del Ministero degli affari esteri, come comporta il superamento della dicotomia tra interventi di alta cultura e gli interventi di assistenzialismo culturale e scolastico per l'emigrazione.

Per realizzare questi obiettivi bisogna operare un ampliamento del concetto di cultura: si dovrà passare da una immagine prevalentemente umanistico-storicistica, anche ad immagini scientifico tecnologiche, politico-sociali; da una monocultura ufficiale e accademica, al pluralismo delle culture presenti nel sociale. Vanno dunque saldati in un riordino dei dispositivi legislativi: la promozione della cultura italiana all'estero, i processi formativi e di educazione permanente, realizzabili dalle istituzioni pubbliche e private, per gli emigranti, gli oriundi, e, sul territorio nazionale, il diritto a processi di scolarizzazione interculturale per i ragazzi rientrati dall'emigrazione (salvaguardia della lingua e della cultura assimilati all'estero) e per i lavoratori stranieri e loro familiari residenti in Italia. Altrettanto puntualmente va promosso e sostenuto in forme culturalmente valide l'intervento formativo italiano nei sistemi scolastico-formativi dei Paesi ospiti.

Realizzare questi nuovi obiettivi culturali è possibile se si sceglie di lavorare per progetti, secondo cioè un criterio di programmazione decentrata e partecipata e centralmente (Ministeri della pubblica istruzione e degli affari esteri) coordinata. Questo principio — quello della programmazione cioè per progetti — permetterà di rispettare le diversità culturali esistenti all'interno di ciascun territorio, di realizzare forme di educazione interculturale, specificatamente fondate, e forme di integrazione garantita nei sistemi formativi locali.

Particolare attenzione andrà portata al nesso sempre più stretto tra innovazioni tecnologiche, occupazione e nuove professionalità per dare alle giovani generazioni emigrate una cultura che sia strumento di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vita attiva e di potere contrattuale nelle nuove dinamiche del mercato del lavoro.

La riforma della legge n. 153 è l'occasione per l'avvio di un discorso nuovo, che finalmente faccia proprie le indicazioni sia della Conferenza nazionale dell'emigrazione sia dei documenti conclusivi del Convegno di Urbino. Va operata perciò una vera e propria « rivoluzione metodologica », che imposti, sulla realtà e sullo specifico sociale delle nostre comunità, la programmazione di un intervento culturale e formativo sia per quanto attiene la realizzazione della direttiva CEE (25 luglio 1977) come ogni forma di intervento di educazione permanente e di formazione professionale. Solo così si potranno veramente fronteggiare i rischi di emarginazione o di rientro obbligato, e socialmente non garantito, che la crisi economica provoca tra i nostri emigranti, soprattutto a livello europeo, e, su di un altro piano, i rischi di « nostalgie » e di immagini superate dell'Italia, che permeano a volte le comunità italiane soprattutto in aree extra-europee.

LA FUNZIONE DELLE REGIONI

Se si accetta questa profonda trasformazione di metodo le Regioni hanno importanti contributi da dare, proprio per far uscire l'immagine del nostro Paese all'estero dallo stereotipo e dal negativismo. Le Regioni potrebbero contribuire a portare in evidenza le profonde trasformazioni del sociale e del politico che il Paese ha vissuto nei processi di decentramento dello Stato; a evidenziare le proprie potenzialità produttive; a far giocare la ricchezza delle proprie immagini e realtà culturali in un ricambio più diretto, e più programmato, con l'estero e con le nostre comunità emigrate.

Le Regioni, nell'ambito di una riforma ispirata a questi obiettivi, auspicano spazi di stretta collaborazione tra loro e con lo Stato su tutte queste materie.

Si indicano alcune semplificazioni di questa possibile collaborazione interregionale e regionale-statale:

a) attività formative:

interventi congiunti Regioni-Ministero degli affari esteri-Ministero della pubblica istruzione per un reinserimento scolastico dei figli dei lavoratori migranti, secondo una programmazione pluriennale centrata sui distretti scolastici e che comporti la salvaguardia della lingua e della cultura che i giovani emigrati hanno realizzato nei Paesi d'immigrazione;

coordinamento con il fondo sociale per interventi finalizzati di formazione professionale e di educazione permanente, da realizzare a livello interregionale e regionale con stretti collegamenti con le comunità emigrate;

nell'ambito della legge n. 38 del 1979, una programmazione di collaborazioni con i Paesi terzi che veda coinvolte sempre più organicamente le Regioni con le relative potenzialità culturali e socio-economiche;

b) attività culturali:

collaborazione organica tra le Regioni e i Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali e relative direzioni competenti, per essere presenti con immagini regionali (beni culturali, territorio, produttività), non solo di « vetrina » all'estero;

programmazione di scambi culturali tra le Regioni (istituti di ricerca, università, teatri, festivals, mostre di arti figurative, mostre dell'artigianato) e i Paesi esteri, *in primis* con quei Paesi dove è presente incisivamente la nostra emigrazione;

spazi più ampi e più autogestiti, dei programmi radiotelevisivi a livello regionale ed interregionale, rivolti verso l'estero e l'emigrazione.

RIORDINO LEGISLATIVO

Il sistema di disciplina giuridica della materia dovrebbe realizzarsi con:

la definizione di una legge-quadro che fissi le linee d'indirizzo per il riordino di tutti gli interventi culturali e formativi all'estero;

leggi di settore che attuino, materia per materia, l'articolazione degli indirizzi della legge-quadro;

piena attuazione e correttivi (educazione permanente e formazione professionale) della legge n. 153 secondo i principi ispiratori della legge-quadro soprattutto per quanto attiene: principi culturali, programmazione degli interventi, regime del personale, per evitare pericolosi vuoti legislativi sino alla piena attuazione delle nuove normative.

I principi di buona amministrazione che dovrebbero ispirare la legge-quadro possono essere così sinteticamente indicati:

programmazione partecipata e pluralistica (anche in riferimento a leggi quali il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) fondata su di una analisi sistematica dell'utenza e dei suoi bisogni, sul diritto all'informazione; programmazione da attuare a livello decentrato e da coordinare a livello centrale con organismi analoghi a quelli previsti dalla legge n. 38 del 1979, (cooperazione);

primalità del ruolo dello Stato, sia come realtà nazionale sia come organismi decentrati (Regioni, enti locali e analoghi), con responsabilità diretta per tutte le attività promosse attraverso proprie strutture; indirizzi per le Regioni per le attività da svolgere all'estero e per il reinserimento scolastico e culturale dei lavoratori rientrati e dei loro figli;

coinvolgimento nella definizione e proposizione delle attività culturali all'estero dei nuovi fattori politico-istituzionali come le Regioni, gli IRRSAE (Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi), il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche e della RAI-TV; nonché, negli organismi di programmazione centrale decentrata, la partecipazione delle fondazioni culturali, delle associazioni dell'emigrazione e degli organismi religiosi;

delega per convenzione a enti privati, individuati secondo criteri analoghi a quanto dettato dall'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 (formazione professionale) di attività rispondenti alle scelte programmate.

Ai principi ispiratori della legge-quadro dovrebbero essere vincolati anche gli accordi bilaterali, la creazione di commissioni miste e commissioni *ad hoc* con i Paesi stranieri; sugli stessi principi dovrebbero essere fondate anche le normative regolanti gli scambi culturali, le collaborazioni e le procedure per il riconoscimento della equipollenza dei titoli e del loro valore a tutti gli effetti legali; agli stessi principi dovrebbe ispirarsi lo « stato giuridico » degli operatori del settore.

Altro settore che la legge-quadro dovrebbe disciplinare è quello dell'informazione: andrebbe prevista la creazione di strutture centrali e decentrate di informazione, *in primis* banche di dati, organizzate per aree culturali, per fasce di utenza (età, livelli culturali, lavoro, eccetera), e impostate secondo i criteri dell'informatica, della telematica, della comunicazione audiovisiva.

Per raggiungere questi obiettivi va preliminarmente eliminato lo scoordinamento esistente tra le attività delle due direzioni generali del Ministero degli affari esteri, Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali e Direzione generale delle relazioni culturali, nella programmazione degli interventi culturali all'estero, per arrivare ad una programmazione congiunta, non contrastiva e oppositiva come quella attuale. Altrettanto importante risulta la promozione di un coordinamento operativo tra Ministero della pubblica istruzione, Ministero per i beni culturali e Ministero degli affari esteri per armonizzare e conoscere reciprocamente gli interventi relativi a ciascun Ministero.

Solo questo tipo di riordino giuridico delle materie permetterà una riforma vera e incisiva delle funzioni centrali e decentrate dell'Amministrazione degli affari esteri soprattutto a livello di:

- istituti di cultura;
- consolati e ispettorati;
- direzioni didattiche, presidente;
- regime delle attività formativo-culturali private.

Tutto questo permetterà inoltre la trasparenza della programmazione e della rendicontazione delle spese, che vanno sì in-

crementate, ma secondo criteri di massima utilizzazione delle risorse e di priorità per le necessità reali, cioè secondo scelte politiche che non spettano nè ai consoli, nè ai direttori generali, nè ad altri soggetti amministrativi.

LA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

I vari tipi d'intervento dovrebbero essere pensati secondo le diverse utenze a cui i servizi culturali e formativi sono diretti.

Pensiamo che si possono individuare cinque fasce d'utenza:

a) attività rivolte ad emigrati stabilizzati e loro discendenti, nonché a stranieri che siano a qualsiasi titolo interessati alla lingua e alla cultura italiana;

b) emigrati o loro figli, con problemi di socializzazione e di compimento della scolarità, d'inserimento e formazione professionale, soprattutto in area europea;

c) lavoratori e loro congiunti, impiegati nella cantieristica, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo,

d) stranieri residenti in Italia, con problemi di alfabetizzazione e formazione professionale per se stessi e per i loro figli;

e) emigrati rientrati con problemi di inserimento socio-culturale-scolastico per loro stessi e per i loro figli.

La tipologia degli interventi dovrà dunque essere pensata secondo le fasce d'utenza, la territorialità culturale, sociale, linguistica, per progetti integrati, che puntino soprattutto ad una cooperazione con le realtà culturali esistenti nei vari territori per una reale integrazione dei processi formativi. La dimensione cantieristica potrebbe, con strutture formativo-scolastiche molto flessibili, avviare forme di scolarizzazione integrata, accettando nelle proprie attività formative anche soggetti appartenenti ai Paesi committenti.

I momenti istituzionali — istituti di cultura, scuole, corsi — per la formazione vanno profondamente ridefiniti nella forma e nei compiti e soprattutto va spostato l'asse degli interventi dalla scuola dell'obbligo,

in cui prevalgono momenti formativi troppo paralleli alla scuola locale, ai momenti della formazione professionale, della formazione permanente, della formazione pre-obbligo, tutte attività che troverebbero in centri sociali, aperti anche ai locali, il luogo naturale di attuazione.

Per la fascia dell'obbligo va ribadito il principio del rispetto del pluralismo culturale e della salvaguardia della lingua e della cultura di origine secondo il dettato della direttrice CEE, che attraverso gli accordi bilaterali dovrebbe essere il canone di riferimento anche per i Paesi extra-comunitari in materia scolastica.

REGIME DEL PERSONALE

Il personale del settore oggi si articola in personale che opera:

negli interventi previsti a livello di scuola (legge n. 740);

negli interventi previsti a livello di corsi (legge n. 153);

negli istituti di cultura;

nei lettori;

nei progetti per la cooperazione.

La legge n. 604 del 1982 ha unificato l'inquadramento (è personale di ruolo distaccato all'estero), i criteri di reclutamento, ma non i diritti e i doveri di questo personale. È ipotizzabile che lo stato giuridico definito dai decreti delegati sulla scuola (essendo questo un personale appartenente ai ruoli metropolitani) sia applicabile anche nel momento che operano all'estero. Altrettanto applicabile, pensiamo, sia la legge n. 382 del 1980 di riordino del personale docente universitario, per i lettori e per il personale addetto alla cooperazione di livello universitario.

Da quanto sopra discendono alcune possibilità di maggiore garanzia nell'esplicitare le mansioni di lavoro, alcune possibilità organiche (cioè non episodiche affidate ai Coascit o ai Consolati come accade oggi) di formazione e aggiornamento.

Ci si può richiamare sin da ora, nell'applicazione della legge n. 604 del 1982 ad alcu-

ni elementi strutturali dei decreti delegati e della legge sul riordino della docenza universitaria (legge n. 382 del 1980) come:

libertà di insegnamento;

libertà della ricerca e sperimentazione (collegio dei docenti);

libertà sindacali (10 ore di assemblea annuali);

garanzie disciplinari (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974);

assunzione di tutta la logica del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 (ricerca, sperimentazione, aggiornamento).

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - STRUTTURE

In Italia, il centro europeo di Frascati dovrebbe importare piani di formazione e aggiornamento del personale per la scuola italiana all'estero, per le attività previste dalla legge n. 153 (corsi di lingua e cultura nelle varie formule, ma soprattutto da orientare fin dai momenti formativi del personale verso soluzioni integrate nelle scuole locali secondo la direttiva CEE del 25 luglio 1977; corsi per adulti; corsi di formazione professionale), per le attività corsuali di lingua degli istituti di cultura. Questi corsi dovrebbero essere organizzati per aree linguistico culturali, per fasce d'età dell'utenza, in collaborazione con dipartimenti universitari italiani.

A livello universitario dovrebbero essere formati e periodicamente riciclati, in stretta collaborazione con le università straniere dei Paesi in cui operano, i lettori, in dipartimenti non solo linguistici, ma storico-sociologici; uguale preparazione di base e riciclaggio dovrebbero avere i direttori degli istituti di cultura e il personale di questi per le attività culturali; ancora l'Università potrebbe provvedere alla formazione del personale per la cooperazione, anche sulla base di progetti finalizzati da programmare in sede di competenti comitati del CNR.

All'estero, i Centri pedagogico-didattici (secondo la formula svizzera) dovrebbero curare soprattutto l'aggiornamento del personale presente nei vari territori nazionali; svolgere funzioni di documentazione e uniformazione pedagogica, di coordinamento didattico del personale delle diverse fasce di intervento, in collaborazione con analoghe strutture di formazione del personale docente dei Paesi ospiti (per esempio CREDIF e CEFISEM per la Francia, la Scuola magistrale di Zurigo per la Svizzera).

Gli istituti di cultura potrebbero curare la formazione e l'informazione dei docenti per quanto attiene gli aspetti non scolastici della cultura contemporanea in Italia.

* * *

La proposta di iniziativa regionale, che si affianca ad analoghe proposte di iniziativa parlamentare, è giustificata dalla urgenza di rispondere alla crescente domanda della collettività all'estero di rinnovare i contenuti della politica scolastica e culturale dell'Italia.

Il presente disegno di legge scaturisce non solo dalle richieste maturate negli anni passati all'interno della emigrazione, ma anche dalla profonda esigenza avvertita dalle Regioni di offrire al Parlamento l'occasione per una risposta puntuale, non limitata alla oggettiva constatazione della presenza di milioni di italiani in tutti i Paesi del mondo, ma al ruolo che l'Italia ha da svolgere all'estero per una politica di amicizia e di cooperazione.

Il presente disegno di legge di iniziativa regionale vuole contribuire a coinvolgere tutte le forze politiche, culturali e sociali, sensibili al tema della politica culturale all'estero, ed in particolare verso l'emigrazione italiana, in modo tale da evitare la riproduzione di separazioni e burocratismi.

Per queste considerazioni le Regioni hanno concordato di apprestare uno strumento di trasformazione, che viene individuato nel Comitato nazionale per le attività culturali e formative italiane all'estero.

Il ruolo del Ministero degli affari esteri non viene sottovalutato, anzi viene ad as-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sumere una funzione propulsiva, sia nella fase della programmazione che nella fase della gestione degli interventi.

Alle Regioni sembra che l'articolazione del presente disegno di legge, fondata essenzialmente sulla programmazione, partecipazione ed attuazione finalizzata alle diverse realtà, consenta di porre le basi per il coinvolgimento attivo delle forze dei Paesi in cui tali interventi si debbono realizzare.

Siamo convinti che mature sono le condizioni per operare la svolta politico-cul-

turale richiesta dal mondo dell'emigrazione e da varie forze (del resto la recente Conferenza di Melbourne e le esperienze realizzate in Argentina e in Brasile lo confermano) che dimostrano sensibilità ai problemi della conferenza tra popoli diversi.

Con tali intendimenti la Regione dell'Umbria e le Regioni tutte auspicano che il Parlamento dibatta il disegno di legge ed avvii un processo di riforma dei contenuti dell'azione a favore della collettività italiana all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Lo Stato, in applicazione dei principi enunciati dalla Costituzione, nel quadro degli accordi e convenzioni internazionali, al fine di rendere effettivo il diritto all'istruzione, all'accrescimento del patrimonio culturale degli emigrati e dei loro discendenti, promuove interventi per:

a) realizzare l'integrazione scolastica e culturale dei cittadini italiani nelle istituzioni dei Paesi di emigrazione in condizione di eguaglianza e con pari diritto con gli autoctoni;

b) conservare ed incrementare il patrimonio culturale e linguistico d'origine;

c) attuare interventi per la qualificazione e riqualificazione professionale;

d) organizzare corsi di cultura e di lingua locale per favorire l'inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei cittadini emigrati;

e) effettuare e promuovere sperimentazioni pedagogiche per realizzare metodologie rivolte a conseguire un pluriculturalismo, in una visione dinamica e molteplice delle soluzioni possibili;

f) assicurare, tramite i necessari accordi, il riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di studio e di formazione conseguiti all'estero.

Art. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato nazionale per le attività culturali e formative italiane all'estero, al fine di programmare gli interventi scolastici e culturali a favore degli emigrati e loro discendenti.

Il Comitato è composto da:

- 1) il Ministro degli affari esteri, o suo delegato, che lo presiede;
- 2) il Ministro per gli affari regionali, o suo delegato;
- 3) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o suo delegato;
- 4) il Ministro della pubblica istruzione, o suo delegato;
- 5) sei rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali;
- 6) un rappresentante dell'Università italiana per stranieri di Perugia;
- 7) un rappresentante dei docenti universitari, designato dal Consiglio universitario nazionale;
- 8) un esperto, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- 9) un rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- 10) sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle associazioni nazionali degli emigrati maggiormente rappresentative;
- 11) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Alla nomina dei membri del Comitato provvede il Ministro degli affari esteri con decreto, sulla base delle designazioni di cui al precedente comma.

Il Comitato potrà avvalersi di esperti.

Art. 3.

Il Comitato nazionale per le attività culturali e formative italiane all'estero esprime pareri e formula proposte volte a realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) introduzione nelle scuole locali frequentate da giovani italiani o di origine ita-

liana dell'insegnamento dell'italiano nei programmi e negli orari normali scolastici;

2) inserimento dei figli degli emigrati italiani nel sistema locale prescolastico e scolastico, di formazione professionale in condizione di uguaglianza e parità di diritti con gli scolari autoctoni;

3) organizzazione di corsi di lingua e cultura locale di sostegno per agevolare l'inserimento degli scolari nei sistemi educativi locali;

4) programmazione di iniziative finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale di origine e all'uso della lingua;

5) gestione dei corsi di lingua e cultura italiana ove non sia possibile l'introduzione nei sistemi scolastici locali;

6) conseguimento del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli di studio e di formazione professionale;

7) predisposizione di interventi di sperimentazione pedagogica e di educazione permanente;

8) attuazione di interventi per l'emigrazione cantieristica;

9) determinazione dei criteri per la nomina dei docenti o supplenti all'estero.

Le iniziative, ove possibile, devono prevedere la partecipazione dei cittadini dei Paesi ospitanti.

Art. 4.

Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, determina i provvedimenti relativi alle proposte formulate dal Comitato nazionale per le attività culturali e formative italiane all'estero.

Gli uffici consolari provvederanno ad istruire ed aggiornare l'anagrafe scolastica in collaborazione con le associazioni degli emigrati e loro famiglie, il personale scolastico ed operante nei vari centri sociali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'AREA EUROPEA

Art. 5.

Nell'area europea, ed in particolare nei Paesi della Comunità economica europea, l'attività dello Stato, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, è volta:

1) a favorire l'introduzione della lingua e della cultura italiana nei sistemi scolastici dei Paesi ospitanti, negli orari normali delle istituzioni locali e con valore legale in sintonia con le direttive CEE;

2) ad attuare, in particolare nelle istituzioni prescolastiche e scolastiche, indirizzi di formazione interculturale;

3) a provvedere ad una utilizzazione del personale docente italiano in funzione degli obiettivi di integrazione e cooperazione scolastica e culturale, programmando corsi di aggiornamento e di riqualificazione del personale docente;

4) a diffondere tra i giovani di origine italiana e tra i giovani stranieri che desiderano conoscere il patrimonio culturale italiano, libri e altre espressioni culturali, mass-media e rappresentazioni cinematografiche e teatrali in cooperazione con le Regioni e le associazioni degli emigrati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER L'AREA
EXTRAEUROPEA

Art. 6.

Nell'area extraeuropea si applicano le norme precedenti; in particolare l'attività dello Stato e del Comitato di cui all'articolo 2 è volta:

1) a favorire lo scambio e la cooperazione culturale;

2) a favorire la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana;

3) a diffondere tra i giovani di origine italiana e tra i giovani stranieri, che desiderano conoscere il patrimonio culturale italiano, libri ed altre espressioni culturali, mass-media e rappresentazioni cinematografiche e teatrali in cooperazione con le Regioni e le associazioni degli emigrati;

4) a favorire l'assegnazione di borse di studio e di viaggi in Italia e di italiani e stranieri.

TITOLO IV

FUNZIONE DELLE REGIONI

Art. 7.

Le Regioni, nell'ambito delle loro attribuzioni e di intesa con gli organi statali, promuovono programmi di intervento:

1) per il reinserimento scolastico dei figli dei migranti che comporti la salvaguardia della lingua e della cultura acquisite nei paesi di immigrazione;

2) di formazione professionale e di educazione permanente in collegamento con le Comunità emigrate;

3) in collaborazione con i Paesi di immigrazione, di scambi e soggiorni socio-culturali;

4) radio-televisivi a livello interregionali, rivolti verso l'estero e la collettività di origine italiana.

Art. 8.

La nomina degli insegnanti di ruolo o supplenti destinati a svolgere attività didattiche o culturali all'estero, secondo le direttive della presente legge, avvengono sulla base di criteri fissati dal Ministero competente, sentito l'organismo permanente interministeriale previsto all'articolo 2.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per essere ammessi a prestare servizio all'estero gli insegnanti devono avere i seguenti requisiti:

- 1) aver svolto servizio almeno quinquennale nelle scuole dell'obbligo;
- 2) aver la conoscenza certificata di due lingue, una delle quali del Paese dove si opera;
- 3) avere la conoscenza della storia dell'emigrazione italiana, di studi di psicologia dell'età evolutiva, dell'organizzazione scolastica dei Paesi di maggiore immigrazione italiana.

TITOLO V

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984 e successivi si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni della legge 3 marzo 1971, n. 153, incompatibili con la presente legge.